

Sentenza 817/26
Repertorio 874/26
Ristrutturazione 13/26
debiti del consumatore



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
XIV Sezione civile-

Procedure concorsuali e crisi d'impresa

Il Giudice dott.ssa Lucia De Bernardin ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento RG PU 561-1/2026

nei confronti di

GIOVANNA DI GIROLAMO (CF DGRGNN85D43H501S) nata a Roma (RM) il 03/04/1985, C.F. DGRGNN85D43H501S, residente a Roma (RM) in Via dell'Archeologia n. 74 per il tramite dell'OCC "*A Sostegno del Debitore*" con sede in Roma, Piazzale Clodio n. 12 – C.F. 96539630580

PARTE DEBITRICE

Letto il ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da GIOVANNA DI GIROLAMO (d'ora innanzi anche: parte debitrice) con l'ausilio dell'OCC in data 31.03.2026;

visto il decreto *ex art.70 co.1 CCII* del 27.04.2026;

vista la nota dell'OCC *ex art.70 co.6 CCII* del 21.05.2026;

rilevato che la parte debitrice è residente in Roma;

ritenuta quindi la competenza dell'adito ufficio *ex artt.68 co.1-27 co.2 CCII*;

rilevato che la parte debitrice:

- indica un indebitamento complessivo di euro 57.286,23 complessivi, così ripartito: 1) Deutsche bank (chirografario) euro 12.934,00; Unicredit (chirografario) euro 7.485,26; COFIDIS (chirografario) euro 2.826,14, Agos (chirografario) euro 33.671,25; Agenzia delle entrate riscossione euro 198,52 (privilegiato *ex art.2752 cc*); Agenzia delle entrate riscossione (chirografario) euro 171,06);
- indica le spese di procedura in euro 600,00 e il compenso di OCC in euro 2.114,60: importi questi in prededuzione;
- offre ai propri creditori il pagamento tramite conferimento di finanza esterna pari a euro 20.000,00 da parte di Fondazione "*Salus populi romani*" entro il termine di tre mesi dall'omologa con bonifici diretti: in favore dei creditori; pagamento delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati; accantonamento del compenso dell'OCC, da liquidarsi *ex art. 71 CCII* a esecuzione conclusa;



- indica il pagamento dei crediti secondo le seguenti percentuali: i. prededuzione (euro 2.714,60) al 100%; ii. privilegiato (euro 198,52) al 100%; iii. chirografari (euro 57.087,71) al 29,93%;

ritenuto che il piano è:

- ammissibile in quanto:

- a) la parte debitrice non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: come già osservato nel decreto *ex art.70 CCII* il debito risulta contratto in concomitanza con cure mediche (PMA), con la nascita della figlia e del dissolversi del legame coniugale;
 - b) la relazione dell'OCC è completa di tutti gli elementi richiesti dall'art.68 co.2 CCII (l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda);
- fattibile in quanto: l'intervento di finanza esterna con pagamento diretto da parte di soggetto riconosciuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 marzo 1996 n. 108, operante nell'ambito del sistema pubblico di prevenzione dell'usura appare certo nell'*an* e nel *quantum*;

rilevato che nei termini assegnati *ex art.70 co.3 CCII* non sono pervenute osservazioni;

ritenuto che nulla osta all'omologa del piano proposto;

visti gli artt. 1, 2, 27, 68 e 70 CCI,

OMOLOGA

Il piano presentato da **GIOVANNA DI GIROLAMO**, CF DGRGNN85D43H501S;

DICHIARA

Chiusa la presente procedura;

DISPONE

La pubblicazione della presente sentenza nell'apposita area del sito *web* del tribunale;

DISPONE

Che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori entro due giorni;

24/07/2026

Il Giudice

Lucia De Bernardin

